



Prot. ct/23/2013/ED

Chieti li, 02.12.2013

Quando il Comune non invia al diretto interessato il c.d. preavviso di rigetto alla domanda per il rilascio del permesso di costruire, il titolo edilizio non può essere negato.

Lo ha stabilito il **Tar Lazio con la Sentenza 28/10/2013, n. 809.**

In base all'art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo (L. 07/08/1990, n. 241) il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ed entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i privati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Nella fattispecie il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego al rilascio del permesso di costruire emesso da un Comune, motivando la decisione con il mancato invio del preavviso di rigetto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo rilevando che il privato non aveva potuto presentare le proprie osservazioni alla P.A.; osservazioni che avrebbero dovuto, invece, essere prese in esame ai fini della completezza dell'istruttoria svolta e dell'assunzione delle decisioni più congrue.

L'omissione dell'invio del preavviso di rigetto ha fatto perdere al privato quello che per i giudici è «una garanzia fondamentale di partecipazione al procedimento amministrativo».

(Fonte Legislazione Tecnica)

Commissione Territorio
Architetto **Marcello Borrone**